

Ordinary Assist

Fiscal
Assist
2020



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Ordinary Assist

Normativa

- 4 Cessioni di bovini e suini vivi – confermate per il 2020 le percentuali di compensazione Iva del 2019
- 4 Procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi
- 5 Aumenti di capitale facilitati
- 5 Credito d'imposta, per attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design - disposizioni applicative

Prassi

- 7 Start-up innovative – proroga di 12 mesi della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese – chiarimenti
- 7 Identificazione diretta IVA per i soggetti stabiliti in Norvegia
- 7 Regime speciale per i produttori agricoli ai fini dell'Iva e delle imposte dirette
- 7 Scambio di partecipazioni mediante conferimento – realizzo controllato - partecipazioni che non integrano il requisito del controllo
- 7 Scambio di partecipazioni mediante conferimento – realizzo controllato – offerta pubblica di scambio
- 8 Operazione di fusione per incorporazione – aggiornamento server RT
- 8 Termini detrazione IVA
- 8 Riscatto di periodi non coperti da contribuzione e riscatto di periodi di studio universitario - disciplina fiscale applicabile
- 8 Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici (cd.sisma bonus) - Contribuente in "regime forfetario
- 8 Agevolazione "prima casa" - utilizzo del credito d'imposta
- 9 Contributo a fondo perduto - ulteriori chiarimenti
- 9 Dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d'imposta - amministrazioni dello Stato
- 9 Trinciato di Mais, Insilato di Mais e Pastone di Mais - aliquota IVA
- 9 Dispositivi medici - aliquota IVA
- 10 Nota di variazione IVA in caso di accertamento fiscale
- 10 Plusvalenze derivanti dalla cessione di fabbricati cd. «da demolire» - trattamento fiscale
- 10 Rettifica dell'originaria richiesta di rimborso del credito IVA - termini di presentazione della dichiarazione integrativa
- 11 Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno

Codici tributo, causali tributo, specifiche tecniche e modelli

- 11 Codici tributo
- 11 Modelli
- 12 Causali contributo

L'Agenzia delle entrate informa

- 13 Archivi, elenchi e altre utilità

Ordinary Assist

13 | Software

Dottrina

14 15	Fondazione nazionale commercialisti	✓ Patto di famiglia e passaggio generazionale dell'impresa ✓ La revisione negli Enti locali
	Organismo italiano di valutazione	✓ Linee guida per l'impairment test dei soggetti IAS/IFRS dopo la pandemia
	Assonime	✓ Regole societarie e contabili per la continuità operativa delle imprese

Ordinary Assist

NORMATIVA	
Cessioni di bovini e suini vivi – confermate per il 2020 le percentuali di compensazione Iva del 2019 Confermate anche per il 2020 le percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina, di cui all'art. 34 del D.P.R. n. 633/1973. L'art. 34, co. 1, del D.P.R. n. 633/1972, prevede per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici compresi nella tabella A, parte I, allegata al decreto, un regime di detrazione forfettizzata dell'Iva. Un D.M. del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede annualmente alla fissazione delle percentuali entro limiti predefiniti (da ultimo in misura non superiore al 7,7% e all'8% come fissate dalla legge di bilancio 2018). Il D.M. del 26/6/16 ha determinato, per il 2016, rispettivamente, nella misura del 7,65% e del 7,95% le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina. Tali percentuali, già prorogate fino al 2019, trovano applicazione anche per il 2020.	<i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 5/6/20 (G.U. n.184 del 23/7/20)</i>
Procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi È stato modificato il procedimento per la cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi di imprese e società non più operativi. In particolare, è stato stabilito che il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio per la cancellazione dal registro delle imprese è disposto con determinazione del conservatore nei seguenti casi: • imprese individuali, società di persone - ipotesi disciplinate dal D.P.R. n. 247/2004: ✓ imprese individuali - a) decesso dell'imprenditore; b) irreperibilità dell'imprenditore; c) mancato compimento di atti di gestione per 3 anni consecutivi; d) perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata. ✓ società di persone - a) irreperibilità presso la sede legale; b) mancato compimento di atti di gestione per 3 anni consecutivi; c) mancanza del codice fiscale; d) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di 6 mesi; e) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita. • società di capitali – nell'ipotesi di cui dall'art. 2490, co. 6, c.c., secondo cui qualora per oltre 3 anni consecutivi non venga depositato il bilancio, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese; • ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro imprese. Il conservatore verifica, nell'ipotesi della cancellazione delle società di persone, tramite accesso alla banca dati dell'Agenzia delle entrate, che nel patrimonio della società da cancellare non rientrino beni immobili ovvero, ove siano presenti beni immobili, sospende il procedimento e rimette gli atti al Presidente del Tribunale (il quale può nominare il liquidatore o, qualora non lo ritenga necessario, può trasmettere direttamente gli atti al giudice del registro per l'adozione delle iniziative necessarie a disporre la cancellazione della società). Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per 5 anni consecutivi o il mancato compimento di	<i>Art. 40, Decreto-legge 16/7/20, n. 76 (G.U. n.178 del 16/7/20)</i>

Ordinary Assist

atti di gestione, ove l'inattività e l'omissione si verifichino in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze: a) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire; b) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle S.r.l. e alle società consortili a responsabilità limitata. È stata, inoltre, prevista una procedura semplificata per i casi in cui a seguito dell'iscrizione d'ufficio da parte del conservatore della propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel registro delle imprese gli amministratori presentino domanda di prosecuzione dell'attività. Analogamente, anche per gli enti cooperativi è stata prevista una procedura semplificata per la cancellazione dall'albo degli enti cooperativi.	
Aumenti di capitale facilitati Fino alla data del 30/4/21, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, non si applica la maggioranza rafforzata del voto favorevole di almeno 2/3 del capitale rappresentato in assemblea, richiesta dall'art. 2368, co. 2, secondo periodo, c.c. e dall'art. 2369, co. 3 e 7 c.c. alle deliberazioni che hanno ad oggetto: a) gli aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, ai sensi degli artt. 2440 e 2441 c.c.; b) l'introduzione nello statuto sociale della clausola che consente di escludere il diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, co. 4, secondo periodo, c.c.; c) l'attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2443 c.c.. Nei suddetti casi, la deliberazione è pertanto validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda maggioranze più elevate. Fino al 30/4/21, le società con azioni quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione possono deliberare aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, co. 4, secondo periodo, c.c., anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti del 20% del capitale sociale preesistente ovvero, in caso di mancata indicazione del valore nominale, nei limiti del 20% del numero delle azioni preesistenti, alle condizioni previste dalla norma medesima. I termini di convocazione dell'assemblea per discutere e deliberare su tale argomento sono ridotti della metà.	<i>Art. 44, Decreto-legge 16/7/20, n. 76 (G.U. n.178 del 16/7/20)</i>
Credito d'imposta, per attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design - disposizioni applicative Sono state individuate le disposizioni applicative della disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design, di cui all'art. 1, co. da 198 a 207, della legge n. 160/2019, concernenti, in particolare: • la definizione delle attività di ricerca e sviluppo; • la definizione delle attività di innovazione tecnologica; • la definizione delle attività di design e ideazione estetica ammissibili; • l'individuazione, nell'ambito delle attività di innovazione tecnologica, degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e degli obiettivi di transizione ecologica rilevanti per la maggiorazione dal 6 al 10% dell'aliquota del credito d'imposta; • la determinazione e la documentazione delle spese ammissibili al credito	<i>Ministero dello sviluppo economico, decreto 26/5/20 (G.U. n.182 del 21/7/20)</i>

Ordinary Assist

d'imposta.

Attività di ricerca e sviluppo - costituiscono attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta i lavori svolti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/19, anche in relazione a progetti di ricerca e sviluppo avviati in periodi d'imposta precedenti, classificabili in una o più delle seguenti categorie generali:

- a) ricerca fondamentale: si considerano attività di ricerca fondamentale i lavori sperimentali o teorici finalizzati principalmente all'acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico, attraverso l'analisi delle proprietà e delle strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza necessariamente considerare un utilizzo o un'applicazione particolare a breve termine delle nuove conoscenze acquisite da parte dell'impresa;
- b) ricerca industriale: si considerano attività di ricerca industriale i lavori originali intrapresi al fine di individuare le possibili utilizzazioni o applicazioni delle nuove conoscenze derivanti da un'attività di ricerca fondamentale o al fine di trovare nuove soluzioni per il raggiungimento di uno scopo o un obiettivo pratico predeterminato; tali attività, in particolare, mirano ad approfondire le conoscenze esistenti al fine di risolvere problemi di carattere scientifico o tecnologico;
- c) sviluppo sperimentale: si considerano attività di sviluppo sperimentale i lavori sistematici, basati sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca o dall'esperienza pratica, svolti allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni tecniche necessarie in funzione della realizzazione di nuovi prodotti o nuovi processi di produzione o in funzione del miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti. Per miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti s'intendono le modifiche che hanno il carattere della novità e che non sono il risultato di un semplice utilizzo dello stato dell'arte nel settore o dominio di riferimento.

Attività di innovazione tecnologica - costituiscono attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta i lavori, diversi da quelli di ricerca e sviluppo, svolti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/19, anche in relazione a progetti avviati in periodi d'imposta precedenti, finalizzati alla realizzazione o all'introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa.

Ai fini dell'applicazione della maggiorazione dal 6 (previsto in linea generale) al 10% della misura del credito d'imposta prevista per le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0, si considerano tali i lavori svolti nell'ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali attraverso l'integrazione e l'interconnessione dei fattori, interni ed esterni all'azienda, rilevanti per la creazione di valore.

Attività di design e ideazione estetica - si considerano attività ammissibili al credito d'imposta i lavori di design e ideazione estetica, diversi da quelli svolti nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo e di innovazione tecnologica, svolti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/19, anche in relazione a progetti avviati in periodi d'imposta precedenti, finalizzati ad innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali; quali, ad esempio, le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti.

Esemplificazioni – delle suddette definizioni il decreto fornisce una serie di ipotesi esemplificative.

Ordinary Assist

PRASSI	
Start-up innovative – proroga di 12 mesi della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese - chiarimenti Sono stati forniti chiarimenti sull'efficacia temporale della disposizione introdotta con l'art. 38, co. 5, del D.L. n. 34/2020 secondo cui: • il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. n. 179/2012, è prorogato di 12 mesi; • eventuali termini previsti a pena di decadenza dall'accesso a incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi; • la proroga della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente.	<i>Ministero dello sviluppo economico, circolare 3724/C del 19/5/20</i>
Efficacia temporale della disposizione – posto che la norma non fissa un termine a partire dal quale essa trova applicazione il dubbio che si poneva era se considerare la disposizione in parola: a) una proroga del termine (eccezionale) e quindi applicabile solo alle imprese regolarmente iscritte alla sezione speciale alla data del 19/5/20, per le quali pertanto sarebbe consentito un termine di permanenza eccezionale di altri 12 mesi in sezione speciale, oppure; b) un dilatamento del termine di permanenza in sezione speciale a regime. Il MISE, sul punto, ha aderito alla prima tesi, affermando che rientrano nel regime di dilatazione del termine a 72 mesi le sole startup iscritte alla sezione speciale del registro alla data del 19/5/20 (ovvero che in tale data non abbiano perduto il requisito temporale rappresentato dal decorso del termine di 60 mesi dalla loro costituzione, così come richiesto dall'art. 25 del D.L. n. 179/2012). Non rilevanza della proroga ai fini delle agevolazioni fiscali e contributive – la proroga non esonera dal pagamento del diritto annuale e dei diritti, di cui all'art.18 della Legge n. 580/1993, né parimenti dà diritto alla possibilità di accedere alle agevolazioni fiscali. Proroga di 12 mesi dei termini per l'accesso a incentivi pubblici - la permanenza di ulteriori 12 mesi nel Registro delle imprese comporta che i termini per accedere ad incentivi pubblici o quelli per la relativa decadenza sono prorogati di 12 mesi (con esclusione delle agevolazioni fiscali e contributive).	
Identificazione diretta IVA per i soggetti stabiliti in Norvegia I soggetti stabiliti in Norvegia possono avvalersi dell'istituto dell'identificazione diretta al fine di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di IVA in Italia, in alternativa alla nomina di un rappresentante fiscale. L'accordo sottoscritto dal Regno di Norvegia con l'Unione europea è stato sottoscritto per garantire la corretta determinazione e riscossione dell'Iva, il corretto recupero dei crediti IVA e la lotta alle frodi.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 44 del 28/7/20</i>
Regime speciale per i produttori agricoli ai fini dell'Iva e delle imposte dirette Per le attività di produzione e commercializzazione di vini, aceto e olio, derivanti dalla coltivazione di viti e ulivi con utilizzo esclusivo di uve e olive proprie, effettuate dai produttori agricoli è previsto un regime Iva speciale, consistente nella detrazione forfetizzata dell'Iva assolta sugli acquisti, determinata applicando le "percentuali di compensazione" stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 228 del 28/7/20</i>
Scambio di partecipazioni mediante conferimento – realizzo controllato - partecipazioni che non integrano il requisito del controllo Il decreto n. 34/2019 ha introdotto il nuovo co. 2-bis nell'art. 177 del TUIR relativo al regime fiscale degli scambi di partecipazioni, ossia lo scambio realizzato mediante	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 229 del 28/7/20</i>

Ordinary Assist

conferimento, attraverso cui la società conferitaria acquisisce o integra il controllo di diritto, ai sensi dell'art. 2359, co. 1, n. 1, c.c. della società le cui quote partecipative sono "scambiate". In conseguenza di tale modifica, nell'ambito delle operazioni di scambio di partecipazioni, il regime di realizzo controllato è applicabile anche ai casi in cui le partecipazioni non integrino il requisito del controllo sulla conferita ove il conferimento abbia ad oggetto partecipazioni che superano determinate soglie di qualificazione.	
Scambio di partecipazioni mediante conferimento – realizzo controllato - offerta pubblica di scambio Nell'ambito di un'operazione di offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria disciplinata dagli artt. 102 e 106, co. 4, del TUF che consenta alla società conferitaria di acquisire (o integrare) il controllo nei confronti della società scambiata, il regime del "realizzo controllato" previsto dall'art. 177, co. 2, del Tuir rappresenta, in presenza dei relativi presupposti di legge, il regime "naturale" applicabile ai fini della determinazione del reddito del conferente. Il regime del "realizzo controllato" rappresenta una deroga al criterio generale delineato dall'art. 9 del TUIR ("valore normale"), costituendo un'ipotesi specifica di determinazione del reddito del conferente, avente natura agevolativa e applicabile <i>ex se</i> in presenza dei presupposti di legge previsti dalla norma. Non esiste, pertanto, libertà di scelta tra i due regimi rimessa alla discrezionalità dell'operatore. La valutazione del corrispettivo realizzato dal conferente presuppone il confronto tra due valori e sarà effettuata prendendo in considerazione il maggiore tra il valore normale delle azioni conferite, rilevato al momento del regolamento dell'operazione, e il valore normale delle azioni ricevute, determinato ai sensi dell'art. 9, co. 4, lett. a), ossia in misura pari alla media aritmetica dei prezzi delle medesime azioni rilevati nell'ultimo mese antecedente la data di regolamento.	<i>Agenzia delle entrate, principio di diritto n. 10 del 28/7/20</i>
Operazione di fusione per incorporazione – aggiornamento server RT Nell'ambito di una operazione di fusione per incorporazione, l'aggiornamento dei server RT delle società incorporate può essere fatto progressivamente, senza interrompere l'attività dei diversi punti vendita, purché lo stesso sia effettuato il prima possibile e, comunque, entro il termine per l'effettuazione della prima liquidazione IVA, successiva all'operazione straordinaria. A seguito della fusione l'incorporante mantiene la propria partita IVA, mentre le società incorporate si estinguono e la loro partita IVA viene cancellata.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 227 del 28/7/20</i>
Termini detrazione IVA Ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione IVA, il <i>dies a quo</i> sorge nel momento in cui si verifica la duplice condizione dell'avvenuta esigibilità dell'imposta e del possesso di una valida fattura. Il <i>dies a quem</i> per l'esercizio del diritto alla detrazione Iva coincide, al più tardi, con il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto è sorto.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 226 del 28/7/20</i>
Riscatto di periodi non coperti da contribuzione e riscatto di periodi di studio universitario - disciplina fiscale applicabile Per il riscatto di laurea agevolato, se i contributi sono versati a favore degli "inoccupati" da familiari di cui gli stessi risultino fiscalmente a carico, a tali contribuenti spetta una detrazione nella misura del 19% dei contributi medesimi. Invece, ove il soggetto per il quale si richiede il riscatto degli anni di laurea è stato iscritto, anche solo in passato, a una qualsiasi gestione previdenziale, i contributi di riscatto sono deducibili.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 225 del 23/7/20</i>
Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici (cd.sisma bonus) - Contribuente	<i>Agenzia delle entrate, risposta n.</i>

Ordinary Assist

in "regime forfetario In tema di sismabonus, la cessione del credito corrispondente alla detrazione può essere esercitata anche dai contribuenti che aderiscono al regime forfetario i quali, possono, in linea di principio, scomputare le detrazioni dall'imposta lorda solo nel caso in cui possiedano altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo. L'istituto della cessione è finalizzato ad incentivare l'effettuazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente.	224 del 22/7/20
Agevolazione "prima casa" - utilizzo del credito d'imposta Nell'ambito del credito d'imposta per chi riacquista casa, nell'ipotesi in cui il credito venga utilizzato in diminuzione dell'imposta di registro dovuta in relazione all'atto di acquisto che lo determina, solo parzialmente, l'importo residuo potrà essere utilizzato dal contribuente in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche, ovvero in compensazione delle somme dovute. Il credito d'imposta può essere utilizzato 'alternativamente' e i contribuenti hanno la facoltà di scegliere la modalità di utilizzo del credito di imposta loro spettante.	Agenzia delle entrate, risposta n. 223 del 22/7/20
Contributo a fondo perduto - ulteriori chiarimenti In risposta ai quesiti sollevati dagli operatori sono stati forniti chiarimenti sul contributo a fondo perduto che si aggiungono a quelli già forniti con la circolare 15 del 13/6/20.	Agenzia delle entrate, circolare n. 22 del 21/7/20
Soggetti - il contributo spetta ai titolari di partita Iva che esercitano attività d'impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato alla diminuzione di fatturato subita a causa dell'emergenza epidemiologica. Inclusi i soggetti situati a Livigno e Campione d'Italia – anche i soggetti residenti in questi comuni possono fruire comunque del contributo, se spettante. Società in liquidazione – anche le imprese che hanno avviato la fase di liquidazione successivamente alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (31/1/20) possono avere accesso al beneficio, purché soddisfino i requisiti previsti dalla norma. Calo del fatturato nei Comuni colpiti da altre emergenze pre-Covid – possono usufruire del contributo a fondo perduto anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di tutti i Comuni colpiti dal sisma del 26 e 30/10/16 e colpiti dal sisma del 18/1/17. Stesso trattamento anche per i soggetti con domicilio fiscale o la sede operativa nei comuni colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 19 e 22/10/19 nel territorio della provincia di Alessandria. Scadenza - i contribuenti in possesso dei requisiti hanno ancora tempo fino al 13/8 per poter richiedere il beneficio (fino al 24/8 nel caso degli eredi che continuano l'attività per conto del soggetto deceduto). È possibile presentare la richiesta esclusivamente via internet, oppure ricorrere ad un intermediario.	
Dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d'imposta - amministrazioni dello Stato Con riferimento al modello 770/2020, le amministrazioni dello Stato, pur essendo ricomprese tra i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari, non sono tenute alla compilazione dei quadri ST (riguardante le ritenute operate, le trattenute per assistenza fiscale, le imposte sostitutive effettuate, nonché i relativi versamenti), SV (riguardante le trattenute di addizionali comunali all'IRPEF e le trattenute per assistenza fiscale, nonché i relativi versamenti) e SX (riguardante il riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate), qualora non utilizzino i modelli di pagamento F24 e F24EP per i versamenti delle ritenute.	Agenzia delle entrate, risposta n. 222 del 21/7/20
Trinciato di Mais, Insilato di Mais e Pastone di Mais - aliquota IVA Le cessioni di trinciato di mais, insilato di mais e pastone di mais sono soggette	Agenzia delle entrate, risposta n. 221 del 21/7/20

Ordinary Assist

all'aliquota IVA del 10%. Questi prodotti sono classificati alla voce SA 2308 00 "Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche in agglomerati in forma di pallets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove".	221 del 21/7/20
Dispositivi medici - aliquota IVA Alle cessioni dei prodotti medicinali costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto si applica l'aliquota IVA del 10%. Non sono medicinali i prodotti che vengono classificati alla sottovoce 3307, preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toeletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, cui si applica l'aliquota IVA ordinaria.	Agenzia delle entrate, risposta n. 220 del 21/7/20
Nota di variazione IVA in caso di accertamento fiscale La rivalsa dell'imposta relativa ad avvisi di accertamento ai sensi dell'art. 60 del decreto IVA ha natura di istituto privatistico, inerendo non al rapporto tributario ma ai rapporti interni fra i contribuenti e quindi, in caso di mancato pagamento dell'IVA da parte del cessionario o committente, l'unica possibilità consentita al fornitore per il recupero dell'imposta pagata all'Erario, addebitata in rivalsa e non incassata, è quella di adire l'ordinaria giurisdizione civilistica, non potendosi invocare altri istituti contemplati dalla disciplina IVA.	Agenzia delle entrate, risposta n. 219 del 20/7/20
Plusvalenze derivanti dalla cessione di fabbricati cd. «da demolire» - trattamento fiscale Illustrato il trattamento fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di fabbricati cd. «da demolire». In considerazione dell'indirizzo assunto dalla giurisprudenza di legittimità - secondo cui, ai fini dell'imponibilità della plusvalenza ex art. 67, co. 1, lettera b), del TUIR (redditi diversi), se oggetto del trasferimento a titolo oneroso è un edificio, detto trasferimento non può mai essere riqualficato come cessione di area edificabile, nemmeno quando l'edificio è destinato alla successiva demolizione e ricostruzione ovvero quando l'edificio non assorbe la capacità edificatoria del lotto su cui insiste - l'Agenzia ha concluso che devono considerarsi superate le indicazioni contenute nella risoluzione n. 395/E del 2008 e non ulteriormente sostenibili le pretese dell'Amministrazione in contrasto con i principi espressi dalla giurisprudenza.	Agenzia delle entrate, circolare n. 23 del 29/7/20
Rettifica dell'originaria richiesta di rimborso del credito IVA - termini di presentazione della dichiarazione integrativa In caso di variazione della scelta effettuata dal contribuente per l'utilizzo del credito IVA, in caso di mancata prestazione della garanzia, lo stesso può rettificare la richiesta di rimborso presentando, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo una dichiarazione integrativa, al fine di indicare il medesimo credito o parte di esso come eccedenza da utilizzare in detrazione o compensazione. Se il contribuente intende modificare l'originaria domanda di restituzione, deve presentare una dichiarazione integrativa. L'art. 5 del DL n. 193/2016 ha introdotto la disciplina della dichiarazione integrativa ai fini IVA che ha allineato i termini entro i quali è possibile presentare tale dichiarazione, a prescindere dalla circostanza che gli errori e le omissioni da emendare siano a favore dell'Amministrazione finanziaria o del contribuente (entro il 31/12 del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria, per gli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31/12/16 e ai periodi successivi,	Agenzia delle entrate, risposta n. 231 del 30/7/20

10

Ordinary Assist

ovvero non oltre il 31/12 del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria, per gli avvisi relativi ai periodi d'imposta precedenti al 2016). Pertanto, nel caso in cui la dichiarazione integrativa sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, l'eventuale credito può essere utilizzato in compensazione, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Il credito risultante dalla dichiarazione integrativa deve essere indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa stessa.		
Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno Forniti chiarimenti sul regime introdotto dalla Legge di Bilancio 2019 nel TUIR all'art. 24-ter, concernente l'«Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno».		<i>Agenzia delle entrate, circolare n. 21 del 17/7/20</i>
È un regime fiscale agevolato, in vigore a partire dal periodo di imposta 2019, a cui possono accedere le persone fisiche non residenti, titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri, le quali trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. Il regime agevolato consente ai contribuenti di poter optare per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero in luogo della disciplina ordinaria. In particolare, le predette persone fisiche non residenti, trasferendo la propria residenza fiscale in taluni Comuni del Mezzogiorno, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero, ad un'imposta sostitutiva, con aliquota del 7% da applicarsi fino ad un massimo di 10 periodi d'imposta a partire da quello di prima opzione. Le finalità della norma sono pertanto quelle di favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento nei Comuni appartenenti al territorio delle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti da parte di persone fisiche non residenti titolari di redditi da pensione di fonte estera. Ad ulteriore stimolo per la crescita, il legislatore ha previsto, inoltre, che le risorse provenienti dall'imposta sostitutiva siano interamente destinate ai poli universitari tecnico-scientifici del sud per assegni di ricerca e progetti innovativi. Successivamente, con il decreto crescita sono state apportate ulteriori modifiche all'art. 24-ter del TUIR, tra le quali l'estensione a 10 anni della durata massima del regime opzionale inizialmente fissata a 6 anni. Le modalità applicative di tale opzione sono state disciplinate con il provvedimento del direttore dell'Agenzia del 31/5/19 (prot. n. 167878/2019).		
NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIE FISCALI		
CODICI TRIBUTO, CAUSALI TRIBUTO, SPECIFICHE TECNICHE E MODELLI		
CODICI TRIBUTO		
Codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, delle agevolazioni a favore delle micro e piccole imprese localizzate nella ZFU istituita nel territorio dei comuni della Regione Sardegna colpiti dall'alluvione del 18 e 19/11/13, ai sensi dell'art. 13-bis del D.L. n. 78/2015	• "Z163" denominato "ZONA FRANCA SARDEGNA - Agevolazioni alle micro e piccole imprese da utilizzare in compensazione - art. 13-bis decreto-legge n. 78/2015".	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 43 del 27/7/20</i>
MODELLI		

Ordinary Assist

Modello "F24 Versamenti con elementi identificativi"	Definizione di termini e modalità della verifica sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento mediante modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", in attuazione dell'art. 9 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha introdotto il co. 9-bis all'art. 1 del decreto-legge 3/10/06, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/11/06, n. 286	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. del 17/7/20</i>
CAUSALI CONTRIBUTO		
Causali contributo per il versamento, tramite il modello "F24", dei contributi di spettanza dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Biologi – E.N.P.A.B.	• "E095" denominato "ENPAB – CONTRIBUTI CORRENTI"; • "E096" denominato "ENPAB – CONTRIBUTI PREGRESSI"; • "E097" denominato "ENPAB – RATEAZIONI CONTRIBUTIVE"; • "E098" denominato "ENPAB – RISCATTI"; • "E099" denominato "ENPAB – CONTRIBUTI VOLONTARI".	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 45 del 29/7/20</i>

Ordinary Assist

L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA	
Archivi, elenchi e altre utilità Disponibili i seguenti aggiornamenti: • banche convenzionate Sistema di pagamento F24 telematico. Disponibili • Guida fiscale su "Superbonus 110%"; • elenchi degli enti ammessi ed esclusi ed elenco complessivo dei beneficiari ammessi in una o più categorie; • audizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate in merito alle disposizioni attuative delle misure sull'efficientamento energetico degli edifici, previste dagli articoli 119-121 del D.L. n. 34/2020 (D.L. Rilancio). Software Disponibili i seguenti aggiornamenti: • software di controllo Modello 730/2020 (versione 1.0.1); • software di controllo dichiarazione Redditi Persone fisiche 2020 (versione 1.1.3); • software di controllo modello 730/2020 (versione 1.0.2). Disponibili • modello in versione bilingue italiano-tedesco modello RLI; • istruzioni in lingua tedesca Modello RLI; • modello in versione bilingue italiano-sloveno modello RLI; • istruzioni in lingua slovena Modello RLI21/07/20.	<i>Agenzia delle entrate, sul sito internet</i> <i>Dal 16/7 al 31/7</i>

Ordinary Assist

DOTTRINA	
Patto di famiglia e passaggio generazionale dell'impresa: Fondazione nazionale commercialisti Pubblicato un documento in cui i commercialisti hanno illustrato il passaggio generazionale dell'impresa. Nel documento si analizzano le specifiche esigenze familiari, la necessaria tutela dei rapporti consolidati con banche e fornitori e la valutazione dell'opportunità di un periodo di affiancamento nella governance aziendale oltre al ruolo del consulente. Poi si passa ad un approfondimento dei profili civilistici, in particolare dell'istituto del patto di famiglia, la sua impugnazione, lo scioglimento del contratto e la conciliazione e la risoluzione delle controversie. Infine, sono illustrati i profili valutativi e i profili fiscali dove il ruolo del Commercialista è fondamentale per l'individuazione degli strumenti che consentono di raggiungere una più efficace e meno onerosa tutela del patrimonio e ciò in un'ottica sia conservativa che trasmissiva.	<u>FNC, documento del 23/7/20</u>
La revisione negli Enti locali: Fondazione nazionale commercialisti Pubblicato un documento in cui i commercialisti propongono un approccio metodologico per lo svolgimento della funzione revisionale negli Enti locali. Sono messi a disposizione del professionista una serie di materiali operativi a supporto di ogni fase del processo di revisione. Il documento è suddiviso in 2 quaderni, arricchiti da una serie di allegati (scaricabili dal sito) che consistono in una versione standard di strumenti di lavoro (verbali, check list, carte di lavoro), di cui sono fornite le indicazioni applicative: • Quaderno I – sono approfondite le nozioni relative alle procedure di revisione, all'acquisizione degli elementi probativi, alla documentazione dell'attività e alla valutazione del rischio, soffermandosi in modo particolare sulla metodologia di campionamento; • Quaderno II - è focalizzato sulle procedure di revisione e sulla relativa documentazione a supporto.	<u>FNC, documento del 27/7/20</u>
Linee guida per l'impairment test dei soggetti IAS/IFRS dopo la pandemia: Organismo italiano di valutazione Pubblicato un documento in bozza che illustra le linee guida suggerite alle società che adottano gli IAS/IFRS che sono chiamate a svolgere l'<i>impairment test</i> delle attività immobilizzate (materiali, immateriali e partecipazioni) ogniquale volta si manifestino fattori esterni o interni di presunzione di perdita di valore (IAS 36.12), come nel caso della pandemia da Covid 19 che per intensità ed imprevedibilità costituisce per tutte le imprese un fattore esterno di potenziale presunzione di perdita di valore e pertanto richiede un'analisi di impatto (<i>assessment</i>) della crisi sul valore di tutte le attività immobilizzate. La bozza di linee guida offre: • un quadro sistematico di riferimento per la stima del valore recuperabile delle attività in un contesto di crisi, caratterizzato da elevata incertezza; • alcune indicazioni da seguire nella costruzione dell'impianto valutativo ai fini di <i>impairment test</i>; • alcune soluzioni adottabili per trattare l'incertezza delle valutazioni, sulla base delle <i>best practice</i> identificate da un gruppo di lavoro OIV.	<u>OIV – bozza di documento</u>
Regole societarie e contabili per la continuità operativa delle imprese: Assonime Pubblicata una circolare in cui gli esperti dell'Assonime hanno illustrato le disposizioni	<i>Assonime, circolare n. 16/2020</i>

Ordinary Assist

introdotte dal Decreto Liquidità e dal Decreto Rilancio per preservare la continuità operativa delle imprese nell'ambito dell'attuale contesto emergenziale di crisi derivante dalla diffusione del virus Covid-19. In particolare, sono state illustrate le disposizioni che riguardano: • la sospensione fino al 31/12/20 della disciplina della riduzione del capitale per perdite e della causa di scioglimento della società per perdite rilevanti del capitale; • la sospensione della regola della postergazione per i finanziamenti soci e i finanziamenti infragruppo effettuati tra il 9/4 e il 31/12/20; • la possibilità di operare la valutazione delle voci di bilancio secondo la prospettiva della continuità aziendale, quando tale situazione sussisteva prima del manifestarsi della crisi.	
Valutazione delle voci di bilancio secondo la prospettiva della continuità aziendale - l'art. 38-quater del D.L. 34/2020 ha stabilito che nella predisposizione • dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23/2/20 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'art. 2423-bis, co. 1, n. 1), c.c. è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio; • del bilancio di esercizio in corso al 31/12/20, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'art. 2423-bis, co. 1, n. 1), c.c. può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23/2/20. In merito all'applicazione di tale norma, l'Assonime ha chiarito che: • la disposizione può essere applicata anche dai soggetti IAS/IFRS; • il meccanismo di presunzione di continuità si applica anche ai bilanci consolidati; • la disposizione riguarda i bilanci relativi a esercizi sociali che chiudono: a) in data anteriore al 23/2/20 e non sono stati ancora approvati (come i bilanci relativi a esercizi chiusi il 31/12/19 o il 31/12/20). Il momento nel quale verificare la mancata approvazione del bilancio dovrebbe essere quella di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (19/7/20); b) in una data che si colloca nel corso dell'anno solare 2020 (come i bilanci relativi a esercizi chiusi il 31/3/20, il 30/6/20, il 31/12/20); c) nel corso del 2021 ma comprendono anche una frazione iniziale di esercizio nell'anno solare 2020 (come i bilanci relativi a esercizi chiusi il 30/6/21). Sono soggetti alla disciplina ordinaria, invece, i bilanci relativi a esercizi chiusi entro il 23/2/20 e già approvati alla data del 9/4/20. • non è corretto ritenere che il meccanismo presuntivo di valutazione della continuità può essere attivato solo qualora lo stato di difficoltà sia conseguenza degli effetti della crisi da COVID-19 posto che i fenomeni che possono intervenire e condizionare la continuità aziendale, in particolare se collocati all'interno di una situazione di crisi sistemica come quella recata dal COVID-19, sono tra loro correlati e interdipendenti.	